

K^{30°}INÈ

XVIII SALONE INTERNAZIONALE

Arredi, Oggetti liturgici, Edilizia di Culto, Accoglienza
Professionale, Turismo Spirituale Accessibile

FIERA DI VICENZA
16 - 18 Febbraio 2019

Da 30 anni la manifestazione
di riferimento dell'Arte Sacra

Sagre e manifestazioni pubbliche: le modifiche alla Circolare Gabrielli

Premessa

Le feste e le sagre organizzate dalle nostre Parrocchie e associazioni, in quanto eventi che coinvolgono l'ordine e sicurezza pubblica, anche se temporanei, sono disciplinati nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)¹ e nel relativo regolamento d'esecuzione (R.D. n. 635 del 1940). Il regime di autorizzazione, che abbiamo già descritto diffusamente in un precedente articolo sull'*Amico del Clero*², prevedeva il rilascio della Scia per eventi che si concludono entro la mezzanotte del giorno d'inizio, o il titolo autorizzativo espresso, che è comunque necessario se l'evento supera le 200 persone, indipendentemente dalla sua durata.

In quest'ultimo caso, le condizioni di sicurezza devono essere verificate da una Commissione di Vigilanza, che rilascia un'apposita agibilità per un numero di persone determinato, sulla base della capienza massima dell'evento. La Commissione effettuerà un sopralluogo in fase istruttoria, verificando l'effettiva presenza delle vie di fuga idonee, la dotazione di presidi antincendio e di servizi igienici. Allo stesso tempo controllerà la conformità degli impianti nonché il corretto montaggio e collaudo statico delle eventuali strutture presenti (ad esempio nel caso di palchi) e verificherà l'adeguatezza del piano di soccorso e delle altre misure necessarie per la sicurezza dell'evento.

Quando la manifestazione prevede la presenza non superiore alle 200 persone, e purché siano previste strutture di stazionamento del pubblico, al posto della Commissione sarà sufficiente una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, in conformità alla disciplina offerta dall'art. 141 del T.U.L.P.S.

La Direttiva Gabrielli del 7 giugno 2017

Tuttavia, a seguito del tragico evento del 3 giugno 2017, avvenuto in piazza San Carlo a Torino, il Ministero dell'Interno ha integrato

¹ R.D. 18 giugno 1931, n. 773, *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931.

quanto sopra descritto e inasprito la normativa in termini di sicurezza e prevenzione per la salvaguardia dell'incolumità delle persone durante eventi culturali, musicali, di intrattenimento e sportivi con elevato afflusso di persone: queste nuove disposizioni hanno reso molto più complessa l'organizzazione anche delle feste estive delle nostre Parrocchie, a cui si collegano spesso sagre e spettacoli pubblici.

La circolare del 7 giugno 2017, detta "Circolare Gabrielli"³, ha infatti previsto rigorose disposizioni per la gestione delle pubbliche manifestazioni, precisando e sottolineando che senza lo scrupoloso rispetto del modello organizzativo cosiddetto di "Safety & Security" non sarebbe stato possibile autorizzarne lo svolgimento⁴.

Con il termine *Safety* vengono indicate tutte le misure di sicurezza preventiva, che comprendono i dispositivi di cui dotarsi e le misure strutturali da rispettare per garantire l'incolumità delle persone⁵; il termine *Security* viene invece usato per descrivere i servizi di ordine e sicurezza pubblica che l'organizzazione dell'evento deve attuare.

Previsioni dunque molto esigenti che per le piccole sagre legate alle feste padronali significava renderne impossibile lo svolgimento: per ottenere il rilascio della licenza da parte del Comune occorreva redigere un Piano di Emergenza ed Evacuazione e ottenere il parere positivo delle Commissioni Provinciali o Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

La nuova Circolare del 18 luglio 2018

Il Ministero dell'Interno, dopo le sollecitazioni provenienti anche da tante associazioni del Terzo Settore, ha finalmente emanato lo scorso 18 luglio una direttiva che, rivisitando le precedenti linee disposizioni della Circolare Gabrielli, come si è visto valida in occa-

³ MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, Direttiva generale del Capo della Polizia del 7.06.2017, n. n. 555/OP/0001991/2017/1.

⁴ Nel caso di pianificazione carente o inadeguata della *Safety* la Circolare Gabrielli stabilisce che "Mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di *Safety*". Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, presso il Ministero dell'Interno, ha diramato una successiva Circolare "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*", n. 11464 del 19.06.2017. infine ha fatto seguito la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno, del 28 luglio 2017, con lo scopo di raccordare le disposizioni e offrire "Modelli organizzativi per garantire alti modelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche".

⁵ Ci si deve riferire alle disposizioni emanate dai competenti Dipartimenti dei vigili del

sione di manifestazioni pubbliche, ha semplificato le procedure per gli eventi più contenuti, che presentano meno rischi⁶.

Questa Circolare recepisce le istanze presentate da tante associazioni, parrocchie e altre realtà del mondo del volontariato: la loro richiesta è stata accolta dal Viminale perché le modifiche al testo consentiranno di continuare a poter realizzare tutte quelle iniziative di dimensione ridotta, che non necessitano di prescrizioni così esigenti come i grandi eventi. I costi da sostenere per la sicurezza avevano messo in crisi tanti organizzatori, costringendo di fatto a rinunciare a molte manifestazioni ed eventi tradizionali. Questo ha provocato ovviamente anche conseguenze economiche negative in tante località che hanno visto sparire molte possibilità di sostegno finanziario, legato allo svolgimento delle sagre e delle tante manifestazioni tradizionali.

La nuova Circolare del Ministero dell'Interno, Direttiva del 18 luglio, ha quindi operato delle distinzioni in relazione alla portata degli eventi in questione, cercando di semplificare la procedura burocratica sulla sicurezza per gli eventi più limitati e che non presentino particolari criticità, creando delle linee guida che garantiscano efficienti misure di salvaguardia durante gli eventi, senza però gravare troppo economicamente sulle associazioni e gli altri Enti organizzatori, tra cui le nostre Parrocchie.

Di fatto, per gli eventi senza pubblico spettacolo e che non presentino particolari problematiche, ritorna la competenza del Comune, dopo un esame della richiesta e della valutazione interna sui rischi che comunque l'associazione dovrà presentare, di rilasciare direttamente l'autorizzazione, eventualmente richiedendo misure di sicurezza integrative⁷.

Le nuove indicazioni operative semplificano la procedura che viene adattata rispetto alle reali esigenze di sicurezza del singolo evento, così le prescrizioni divengono finalmente rapportate alla peculiarità del territorio e alla manifestazione da organizzare.

A questo scopo la Circolare distingue tre scenari, catalogando gli eventi in piccoli, medi e grandi:

1. manifestazioni ed eventi pubblici (le pubbliche manifestazioni)
2. manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo
3. riunioni pubbliche e le celebrazioni religiose (processioni)

⁶ MINISTERO DELL'INTERNO, Circolare 18 luglio 2018, n. 11.001.

⁷ Sulla procedura da seguire per l'organizzazione delle sagre e feste delle Parrocchie, prima della Circolare Gabrielli del 2017, cfr. A. INTERGUGLIELMI, *Amministrare la Parrocchia*

Per le **pubbliche manifestazioni**, il Comune può quindi rilasciare direttamente il procedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza che dovranno essere adottate per l'evento. Nel caso però che nello svolgimento della fase istruttoria vengano in luce alcuni aspetti di *safety* e *security* particolarmente esigenti oppure emergano condizioni di criticità legate (tipologia dell'evento, problemi di sicurezza legati alla conformazione del territorio, numero e caratteristiche dei partecipanti, etc.) il Comune (Sindaco) è tenuto ad informare la Prefettura. Sarà quindi la Prefettura, una volta analizzata la documentazione presentata dall'organizzatore dell'evento, a valutare la necessità di richiedere l'esame del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Se viene coinvolto il Comitato provinciale, saranno nuovamente definite le linee di *security* da adottare e valutata la sufficienza di quelle di *safety*, in modo da integrare e rendere così idonee le misure previste dall'organizzatore.

Anche quando sono organizzate **manifestazioni di pubblico spettacolo** occorrerà inviare al Comune una richiesta di autorizzazione, insieme alla documentazione con la descrizione delle misure di sicurezza che verranno adottate⁸. In questo caso è previsto che il Comune richieda il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, secondo il già citato Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773 del 1931)⁹,

Il terzo scenario previsto è quello che ci riguarda più da vicino: si tratta infatti delle **riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 18 Regio Decreto n. 773 del 1931) e delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dai luoghi destinati al culto, definiti dalla legge **"processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie"** (art. 25 Regio Decreto n. 773 del 1931). Per questi eventi è previsto che il Questore informi il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica soltanto nei casi che l'evento implichi un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

⁸ Nei casi in cui siano presenti condizioni di particolare criticità costituiscono un riferimento integrativo le linee guida contenute nella direttiva del 18 luglio 2018.

⁹ Si tratta dell'art. 80 del R.D.: "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi

Sarà in questo caso il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco a valutare i profili di *security* e misure di *safety* necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

Occorre anche ricordare, perché spesso riguarda i luoghi di organizzazione dei nostri eventi, che la nuova Circolare prevede che *"Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza"*.

Conclusioni

In conclusione, dobbiamo sottolineare che se la nuova Direttiva del 2018 apporta notevoli semplificazioni procedurali, specie per gli eventi più ridotti, a salvaguardia così di tante nostre feste, sagre e manifestazioni che erano divenute con le norme della Circolare Gabrielli di difficile realizzazione, richiede però per ogni tipologia di evento una valutazione da parte del Comune, che allunga comunque i tempi per l'autorizzazione.

Le Parrocchie, i comitati o le associazioni che intendano organizzare eventi pubblici dovranno dunque tener conto di questo allungamento dei tempi, presentando con largo anticipo al Comune la richiesta di autorizzazione, corredata dalla descrizione delle misure di sicurezza che saranno adottate in base alla valutazione dei rischi connessi alla manifestazione.

Mons. Antonio Interguglielmi
Consiglio di Amministrazione FIDES

Mese missionario straordinario indetto dal Santo Padre Francesco

Il Mese missionario straordinario si celebrerà nell'ottobre 2019, indetto dal Santo Padre Francesco, in occasione del centenario della promulgazione della Lettera Apostolica *Maximum illud* di Papa Benedetto XV.